

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **65/1968** (ECLI:IT:COST:1968:65)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SANDULLI** - Redattore: - Relatore: **OGGIONI**

Camera di Consiglio del **22/05/1968**; Decisione del **22/05/1968**

Deposito del **06/06/1968**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **2888 2889**

Atti decisi:

N. 65

ORDINANZA 22 MAGGIO 1968

Deposito in cancelleria: 6 giugno 1968.

Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 152 del 15 giugno 1968.

Pres. SANDULLI - Rel. OGGIONI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del R.D. 30 ottobre 1933,

n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1967 dal Tribunale di Campobasso nel procedimento civile vertente tra Gentile Adelelmo e la Cassa per il Mezzogiorno, iscritta al n. 1 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 9 marzo 1968.

Udita nella camera di consiglio del 22 maggio 1968 la relazione del Giudice Luigi Oggioni.

Ritenuto che con la sopra menzionata ordinanza, emessa nel corso di un procedimento civile pendente avanti al Tribunale di Campobasso, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione in quanto commina la nullità delle notificazioni degli atti giudiziari alle Amministrazioni statali non eseguite presso la competente Avvocatura dello Stato, senza possibilità di sanatoria neppure a seguito della sostituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata; che nel giudizio si è costituita la Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale - Cassa per il Mezzogiorno - in persona del Presidente pro tempore prof. Gabriele Pescatore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

che l'Avvocatura ha preliminarmente eccepito l'irrilevanza della questione, contestando che alla Cassa per il Mezzogiorno siano applicabili le norme sul foro dello Stato e le correlative disposizioni del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611 e, in subordine, ha sostenuto la manifesta infondatezza della questione stessa, in quanto già esaminata e decisa in precedenza da questa Corte, con la sentenza 97 del 1967, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Considerato che il giudice a quo ha effettuato e sufficientemente motivato il giudizio di rilevanza della questione sollevata con l'ordinanza in esame, ravvisando la necessità di applicare nella specie le norme del citato R.D. n. 1611 del 1933, con particolare riferimento all'art. 11 e che ogni altra indagine al riguardo esula dalla competenza di questa Corte;

che effettivamente con sentenza n. 97 del 26 giugno 1967, questa stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 11 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, come sopra impugnato, nei limiti in cui esclude la sanatoria della nullità della notificazione;

che pertanto la questione sollevata con l'ordinanza di cui sopra deve dichiararsi manifestamente infondata perché la norma impugnata ha cessato di avere efficacia ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, e non può quindi trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza dichiarativa della illegittimità (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzione;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Campobasso.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.